

Corte di Appello di Messina

Sezione I Civile

Composta dai Sigg.ri magistrati:

Dott. Elvira Patania	Presidente
Dott. Marilena Scanu	Consigliere rel.
Dott. Antonino Zappalà	Consigliere

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento in grado di appello n. 481/2014 Reg. Gen. introitato in riserva per la verifica dei presupposti di cui agli art 348 bis e ter cpc e sulla valutazione delle richieste istruttorie e vertente

TRA

~~Illegible~~ rappresentata e difesa dall'avv. ~~Illegible~~

Parte appellante

CONTRO

~~Illegible~~ rappresentata e difesa dall'avv. ~~Illegible~~

~~Illegible~~ rappresentata e difesa dall'~~Illegible~~

~~Illegible~~ rappresentato e difeso dall'~~Illegible~~

Parte appellata

sentito il relatore :

rilevato che sussistono i presupposti di cui agli art 348 bis e ter DI n.83 del 2012 in quanto , tenuto conto delle condivise valutazioni effettuate nella sentenza impugnata. l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata dalla odierna appellante per i danni subiti in occasione degli allagamenti verificatisi nella zona ritenendo che "Come emerge dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute, gli eventi atmosferici che hanno dato origine agli allagamenti lamentati in citazione dall 'attrice sono stati caratterizzati da una intensità di grado tale da giustificare la declaratoria della stato di calamità naturale da parte della Giunta Regionale Siciliana, circostanza che appare certamente idonea a

configurare nel caso di specie i presupposti del caso fortuito previsto dall'art 2051 c.c., norma applicabile alla presente controversia."

Con l'atto di appello ~~del 18/02/2014~~ ha sostanzialmente ribadito prospettata in primo grado e già esaustivamente e motivatamente respinta, evidenziando l'omessa valutazione di prove.

La responsabilità dell'ente per cose in custodia ex art. 2051 c.c. è una forma di responsabilità oggettiva che si configura in presenza del solo nesso causale tra la cosa in custodia e il danno cagionato, senza che rilevi la condotta più o meno diligente del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Questa forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito che attiene, non ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento.

Tale responsabilità del custode viene esclusa quando ricorra, nel caso concreto, un fattore esterno che, interferendo nella situazione di fatto, abbia di per sé prodotto l'evento.

Il caso fortuito, ritenuto sussistente nel caso di specie e proclamato - come evidenziato dal primo giudice, è stato individuato nel nubifragio di vaste dimensioni che ha colpito il Comune di ~~San Giovanni Lupatoto~~ e che ha comportato l'allagamento dell'immobile della parte attrice. Allagamento che si sarebbe verificato a prescindere dall'idoneità o meno delle opere di canalizzazione e smaltimento delle acque piovane nell'abitato.

L'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'allagamento è tale da interrompere il nesso causale tra le opere urbane sottoposte alla custodia del Comune e il danno lamentato dalla parte attrice. (ex multis Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 18.02.2014 n° 3767

La declaratoria di inammissibilità dell'appello permette di ritenere superate le richieste istruttorie.

Le spese vanno poste a carico della parte appellante in favore di ciascuno degli appellati che si liquidano in applicazione del DL 24-1-2012 n.1, convertito in L. 24 marzo 2012 e del successivo regolamento e per le varie fasi del giudizio, in complessivi euro 1080,00, oltre IVA e CPA come per legge per ciascuna delle parti appellate.

PQM


Dichiara l'appello proposto inammissibile.

Condanna l'appellante in favore di ciascuno degli appellati al pagamento delle spese processuali che si liquidano (fase studio e introduttiva) in complessivi euro 1080,00, oltre IVA e CPA come per legge per ciascuna delle parti appellate.

Visto l'art 1 della legge 24-12 2012 n.288 condanna l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Messina 13.2.1015

Il consigliere estensore



Il Presidente

Olivia Patania

